



SENT. 373/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Erika GUERRI Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio sull'appello n. **55684** del registro di segreteria, proposto da:

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

nei confronti di

- 1. CLARKE Marco Daniele, nato a Roma il 13.10.1951 (c.f. CLRMDC51R13H501Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Principe (PEC: alessandraprincipe@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Crescenzo n. 107;
- 2. PANZIRONI Franco, nato a Roma il 11.07.1948 (c.f. PNZFNC48L11H501E), rappresentato e difeso dal Prof. Avv.

Angelo Clarizia (PEC: angelo.clarizia@pec.it), presso il suo studio

elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

- 3. CANGEMI Giuseppe Emanuele, nato a Roma il 4.08.1970 (c.f.

CNGGPP70M04H501R), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi

Medugno (PEC: luigi.medugno@pec.it), Stefano Previti (PEC:

stefanopreviti@ordineavvocatiroma.org) e Annalisa Lauteri (PEC:

annalisa.lauteri@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'Avv. Luigi Medugno in Roma, Via Panama n. 58;

- 4. BALIA Massimo, nato a Carbonia il 28.11.1963 (c.f.

BLAMSM63S28B745E), rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde

Mura, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in

Cagliari, Via Ancona n. 3 (PEC: matildemura@pec.it);

avverso

la sentenza n. 642/2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la regione Lazio, depositata il 16 dicembre 2019.

Visto l'atto di appello;

Visti i documenti tutti di causa;

Nella pubblica udienza del 23 settembre 2021, con l'assistenza del

segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, uditi: il relatore, Pres. Rita

Loreto, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

generale dott.ssa Paola Briguori e gli Avv.ti Luigi Medugno, Angelo

Clarizia e Alessandra Principe anche su delega dell'Avv. Matilde Mura

per gli appellati.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha

dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario, in ordine all'azione di responsabilità amministrativa avviata dal Procuratore regionale per il Lazio nei confronti degli odierni appellati, nelle rispettive qualità di Amministratore Delegato p.t. di AMA s.p.a. (Panzironi), di Presidente del Consiglio di Amministrazione (Clarke) e di componenti del CdA (Cangemi e Balia), per il danno prodotto alla società *in house* AMA s.p.a. in conseguenza della adozione delle deliberazioni n. 7 e n. 8 del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010, con cui il CdA aveva indetto le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di noleggio *full service* di cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio di Roma Capitale, aggiudicate ad un costo rivelatosi più elevato rispetto al costo di acquisto degli stessi cassonetti e successivamente sfociate in un atto di transazione con la società aggiudicataria.

Il Collegio di primo grado ha ricusato la giurisdizione sostenendo che, avuto riguardo alle previsioni contenute nello Statuto in vigore all'epoca dei fatti, e cioè lo Statuto adottato il 15 dicembre 2008, non era in esso contemplato il requisito del divieto della partecipazione al capitale anche da parte di soci privati né quello del controllo analogo che, sebbene previsto dallo Statuto, riconosceva tuttavia al Comune di Roma un potere di preventiva autorizzazione solo sugli atti di maggiore impatto patrimoniale dal punto di vista della tutela delle partecipazioni azionarie del Comune e sulla gestione straordinaria della società, senza condizionare o comprimere la piena autonomia gestionale e

strategica della medesima.

Ha interposto appello il Procuratore regionale, rilevando che sia dallo Statuto della società in vigore nel 2010, sia da una serie di atti emanati dal Comune negli anni antecedenti doveva invece evincersi la natura di società *in house* dell'AMA s.p.a.

Ha citato, in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2005, con cui venivano approvati – in ossequio al disposto del novellato art. 113, commi 4 e 5, lett. c) del TUEL, gli Statuti delle società *in house* del Comune di Roma, fra le quali era menzionata l'AMA s.p.a.; la deliberazione n. 165 del 2005, con cui il C.C. ha adottato gli schemi dei Codici di comportamento e di *Corporate governance* per le società *in house* ed i contenuti della Relazione aziendale e dello schema standard di reporting gestionale; infine, la deliberazione n. 632 del 2006, con cui la Giunta comunale ha adottato lo schema di codice per la disciplina delle funzioni di ricerca, selezione e inserimento di personale per le società *in house*, menzionando fra le società obbligate a tale adempimento anche l'AMA s.p.a..

L'appellante ha quindi sostenuto che nello Statuto vigente nel 2010 si riscontrano i poteri di nomina del Comune sui componenti del CdA, la diretta indicazione del Comune in ordine al soggetto nominato quale Amministratore delegato, i doveri del Presidente di riferire al Comune sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, l'obbligo del CdA di trasmettere la relazione previsionale annuale sulla gestione, nonché l'esercizio da parte dell'Ente di un controllo sulle principali decisioni che la società intende adottare.

Ad ulteriore conforto, ha citato giurisprudenza sia di questa Corte dei conti (Sez. I appello, sent. n. 443/2015) sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in particolare l'ordinanza n. 14040/2016, con cui la Suprema Corte, decidendo su un regolamento di giurisdizione promosso in ordine ad una fattispecie causativa di danno erariale relativa all'AMA s.p.a., ha riconosciuto – proprio in base all'esame dello Statuto in vigore nel 2010 e tenuto conto delle modifiche statutarie che lo stesso aveva riportato rispetto ai precedenti Statuti – la sussistenza dei tre elementi connotanti la società medesima quale società *in house* (necessaria appartenenza pubblica del capitale sociale, prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente partecipante e controllo analogo) del Comune di Roma, affermando la giurisdizione del giudice contabile.

L'appellante ha quindi concluso per l'annullamento della sentenza ed il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Si sono costituiti tutti i convenuti.

Il sig. Marco Daniele CLARKE (Presidente CdA) in via pregiudiziale, ha ribadito il difetto di giurisdizione rappresentando che AMA, all'epoca dei fatti, era un soggetto privato dotato di propria autonomia, poteva svolgere anche significative attività nel libero mercato ed il Comune non godeva di poteri differenti o più ampi di quelli che spettano al socio di società per azioni.

Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 193 e 194 c.g.c., poiché il Procuratore avrebbe introdotto con l'appello argomenti ed istanze mai formulate in primo grado.

Infine, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, stante l'intervenuta prescrizione.

Analoghe eccezioni sono state avanzate dal sig. Franco PANZIRONI (Amministratore Delegato p.t.) che ha escluso la natura *in house* della società all'epoca dei fatti ed ha prospettato l'inammissibilità dell'appello perché privo di una circostanziata critica alla sentenza gravata.

Il sig. Giuseppe Emanuele CANGEMI (componente CdA) ha, altresì, eccepito la mancata impugnativa da parte del Procuratore regionale dell'ordinanza n. 190 del 2019, con cui la Sezione territoriale aveva disposto l'acquisizione dello Statuto, poiché tale ordinanza avrebbe natura decisoria; ha inoltre escluso la natura *in house* di AMA s.p.a. per mancanza del requisito del controllo analogo.

Infine, il sig. Massimo BALIA (componente CdA) ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specifica censura alla sentenza appellata e l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale citato dal Procuratore appellante, poiché il primo giudice si sarebbe discostato dalle conclusioni di siffatta sentenza.

Ha concluso per l'infondatezza dell'appello, poiché all'epoca delle condotte contestate dalla Procura lo Statuto non vietava la cessione delle quote in favore di terzi e non prevedeva una forma di controllo così penetrante del socio pubblico da determinare una sorta di "subordinazione gerarchica degli organi amministrativi della società al Comune di Roma Capitale partecipante".

Alla odierna pubblica udienza, il Pubblico ministero si è associato alle argomentazioni del P.R. appellante ed i difensori delle parti private

hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti e ne hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La questione rimessa all'attenzione di questo Collegio riguarda in via pregiudiziale la vicenda relativa alla sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nei confronti di AMA s.p.a., che il Collegio di primo grado ha declinato con la sentenza impugnata dal Procuratore regionale, ritenendo così implicitamente assorbite tutte le altre eccezioni, preliminari e di merito, emerse durante la prima fase del giudizio.

L'appello è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.

Occorre premettere che il Collegio non ravvisa alcuna inammissibilità dell'appello del Procuratore regionale, che è chiaramente incentrato sulla contestazione del difetto di giurisdizione, già sollevata in primo grado ed ora riproposta in sede di impugnazione, ed è completo nella esposizione, sia dei passaggi argomentativi che hanno connotato l'iter logico del giudice, sia delle specifiche censure alla statuizione di prime cure.

Non sussiste, pertanto, né l'eccepta genericità del gravame, né la violazione del divieto di *ius novorum* paventato dagli appellati.

Neppure si ravvisa inammissibilità dell'appello del Procuratore per non avere previamente impugnato l'ordinanza con cui il Collegio di primo grado ha disposto l'acquisizione dello Statuto vigente nel 2010, trattandosi chiaramente di una ordinanza di natura istruttoria priva di

contenuto decisorio.

Quanto alla carenza di interesse per intervenuta prescrizione, trattasi di una eccezione che andrà vagliata dal giudice del merito.

Venendo dunque all'esame del motivo di appello, il Procuratore regionale sostiene che la motivazione adottata dal giudice di prime cure, basata sull'esame dello Statuto dell'AMA vigente nel 2010, appare censurabile in quanto il Collegio ha errato nel ritenere che l'AMA fosse, all'epoca, una società meramente partecipata dal Comune di Roma e non invece una società a pieno titolo *in house*, secondo i parametri enucleati dalla giurisprudenza ed oggi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016. Ciò in quanto, ancor prima del 2010, l'AMA possedeva tutte le caratteristiche per poter essere considerata società *in house* del Comune di Roma: 1) l'essere totalmente partecipata dall'ente pubblico Comune di Roma; 2) l'essere affidataria di un servizio pubblico afferente al Comune di Roma; 3) l'essere soggetto passivo dell'esercizio, da parte del Comune di Roma, di forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

In proposito rileva il Collegio che queste Sezioni di appello hanno già avuto modo di osservare, in analoghi giudizi di responsabilità promossi nei confronti dell'AMA (Sez. I app., n. 443/2015) che dal quadro complessivo dello Statuto vigente nel 2010, ovvero dello Statuto approvato nel dicembre 2008, emerge che AMA spa è una società interamente in mano pubblica, amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato direttamente dal socio unico Comune di

Roma, che nomina il Presidente del CdA, il quale, a sua volta, individua l'Amministratore delegato. E' stato, altresì, precisato che, ai fini del controllo, il CdA predispose ed invia al Comune di Roma una relazione previsionale e programmatica contenente le linee guida del piano industriale e del *budget* per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti in termini di coerenza con l'oggetto sociale.

Inoltre, risultano sottoposte alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL, le decisioni riguardanti: a) tariffe; b) costituzione o dimissione di società, attività, servizi; c) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società.

Da tali premesse la giurisprudenza contabile ha ravvisato, nei confronti di AMA s.p.a., la sussistenza degli elementi richiesti dall'articolo 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 per inquadrare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (e di quella comunitaria), il c.d. organismo di diritto pubblico, e dunque la giurisdizione del giudice contabile: a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; b) il requisito dell'influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente privato finanziato dall'ente pubblico unico socio, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica; c) il requisito teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie dell'ente pubblico socio.

Gli appellati hanno, per contro, sostenuto che nello Statuto di AMA s.p.a. approvato nel dicembre 2008 e vigente nel 2010, all'epoca dei fatti commessi, mancherebbe sia il requisito del divieto di partecipazione di privati al capitale sociale, sia un controllo analogo da parte del Comune di Roma dal carattere pregnante e tale da "condizionare o comprimere, nella logica di una sovraordinazione di tipo gerarchico, l'autonomia gestionale e strategica della società partecipata" (cfr. memoria Cangemi, pag. 6).

Ebbene, tali censure si rivelano infondate non soltanto analizzando gli elementi di fatto precedentemente illustrati, ma anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite che, in sede di regolamento di giurisdizione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto AMA s.p.a., ha riconosciuto la sussistenza dei tre presupposti della società *in house* proprio in base allo Statuto vigente nel 2010 e approvato nel 2008, affermando la giurisdizione della Corte dei conti.

Ed invero, con la sentenza n. 14140/2016, richiamata dal Procuratore regionale appellante, la Suprema Corte ha riconosciuto la ricorrenza in AMA spa di tutti e tre i requisiti propri della società *in house*, come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003), la cui sussistenza costituisce presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, e tale verifica è stata

effettuata proprio esaminando il quadro statutario approvato il 15.12.2008 e vigente nel 2010, epoca dei fatti contestati (nonché il precedente statuto del 2007).

Circa il primo elemento, infatti, cioè la necessaria appartenenza pubblica del capitale sociale, le Sezioni unite ne ravvisano la sussistenza nell'articolo 6, che definisce il capitale sociale "interamente pubblico" e negli articoli dello Statuto che descrivono il Comune di Roma come "socio unico" (art. 10, comma 6 e 15, comma 1) o anche come "socio" senza prevedere ipotesi diverse (artt. 11, 14, 16, 18), quale espressione di una valutazione statutaria di natura non soltanto ricognitiva e accertativa di una situazione di fatto, ma principalmente di natura direttiva e prescrittiva, in quanto proprio lo Statuto assegna al Comune una serie di poteri che derivano dal fatto che l'ente è il solo socio dell'AMA s.p.a.

Con specifico riferimento alla possibilità che il Comune potesse cedere a terzi le quote di capitale sociale in suo possesso, le Sezioni unite rilevano che *"appare evidente che lo Statuto in parola non autorizza più tale dismissione di quote, che renderebbe prive di senso le disposizioni che, invece, prevedono poteri particolari e procedure specifiche in relazione all'unicità della proprietà del capitale societario in capo al Comune."* La sussistenza di tale requisito viene, nello specifico, individuata dalle Sezioni unite quale conseguenza delle modifiche statutarie intervenute già con lo statuto del 2005, nel quale fu introdotta la previsione del capitale sociale dell'AMA "interamente pubblico", laddove, invece, nel precedente statuto del 2002 si

prevedeva anche una partecipazione privata sino al 49% delle quote.

Quanto al secondo presupposto della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'Ente partecipante alla società, esso viene ravvisato nell'art. 5, secondo comma, dello Statuto che autorizza l'AMA a svolgere varia attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati "attraverso la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate", ma premette *"fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Roma"*, con ciò lo Statuto chiaramente disponendo che le attività autorizzate dall'art. 5 non possono comportare un rilievo maggiore di quella prestata in favore del Comune di Roma.

Infine, il terzo requisito del controllo analogo è individuato dalle Sezioni unite nelle specifiche disposizioni introdotte negli statuti del 2007 e 2008 in esecuzione delle delibere del Comune del 2005, che intendevano adottare il modello *in house* per le società partecipate del Comune. Viene in rilievo l'art. 15 dei due Statuti che stabilisce che il Cda dell'Ama " predisporre ed invia al socio unico Comune di Roma entro il 15 novembre di ciascun anno una Relazione previsionale annuale (RPA) contenente le linee guida del piano industriale e del budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale". Il capoverso dell'art. 15 specifica che "la Rpa di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni riguardanti: a) le tariffe;

b) costituzioni e dismissioni di società, attività e servizi; c) acquisti e alienazioni di obbligazioni; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società". Tali ultime decisioni (ed anche "le eventuali, successive variazioni delle medesime") sono sottoposte alla "preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL"; il comma quarto a sua volta stabilisce che "il Presidente del CDA informa il Comune di Roma quale socio della società con le modalità previste dal Codice di comportamento di cui all'art. 1, comma terzo dello statuto sui " fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale": codice di comportamento diretto a regolare i rapporti tra la società ed il Comune di Roma. Viene inoltre in rilievo ai fini del controllo analogo che l'Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Socio comune di Roma (art. 14) ; che il Comune di Roma quale socio dell'Ama può richiedere, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità dell'autorizzazione concessa, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti ritenuti opportuni (art. 15); che il Comune deve essere mantenuto informato quale socio sull'andamento della gestione da parte del Presidente (art. 16); che il Collegio sindacale (art. 18) si compone di tre membri effettivi nominati dal Comune di Roma e che lo stesso Presidente del Collegio sindacale riferisce al Comune in ordine ad ogni eventuale irregolarità alla luce del già ricordato Codice di comportamento (previsto all'art. 1 dello Statuto

come già detto) ed infine che il "Collegio sindacale è l'organo di controllo interno dalla società, garante della legalità dell'amministrazione e di questa risponde al socio comune di Roma" (art. 18). Si tratta quindi di un insieme di dispositivi di controllo *ex ante* ed *ex post*, che, secondo la Corte di cassazione, *"eccedono e trascendono i normali poteri esercitabili alla luce delle disposizioni codicistiche e che mirano a mantenere una piena (anche in via preventiva) conoscenza da parte del Comune sull'attività dell'Ama e sulla condotta dei suoi amministratori ed a consentire al Comune un'efficace e tempestiva capacità di reazione"*.

Alla luce di quanto argomentato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il Collegio ritiene di potere affermare la sussistenza anche del terzo presupposto del controllo analogo, in base alle disposizioni statutarie del 2008. Non conferente, dunque, è il richiamo effettuato dagli appellati (cfr. memoria Panzironi, pag. 5) al precedente orientamento negativo di cui a Cass. S.U. n. 26936/2013, poiché in tale sentenza la Corte di cassazione si è pronunciata sulla sussistenza dei requisiti alla luce della vigenza del precedente Statuto del 2002.

Va al riguardo precisato, ancora, che sono non condivisibili le censure prospettate dagli appellati, dirette ad escludere che, nella specie, le caratteristiche del controllo analogo fossero così penetranti da inverare un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione della società finalizzato a "condizionare o comprimere, nella logica di una sovraordinazione di tipo gerarchico, l'autonomia gestionale e strategica della società partecipata" (cfr. memoria Cangemi pag. 6).

Ed invero, in proposito, il Collegio non può non rilevare che, proprio riguardo al controllo analogo, con la recente ordinanza n. 14236/2020 le Sezioni unite addivengono ad un significativo arresto che fa segnare un'evoluzione nell'interpretazione del concetto come in precedenza concepito (*ex multis*, S.U. n. 22410/2018).

In particolare, per quello che qui rileva, con la citata pronuncia la Corte di cassazione è giunta ad una rimeditazione della nozione di controllo analogo, che salvaguarda l'autonomia gestionale della società *in house*. Si è infatti sostenuto: *“Non appare invece condivisibile una nozione di “controllo analogo” esercitata dall’ente pubblico sulla società in house, tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all’identico potere gerarchico esercitato dall’Amministrazione sugli uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come “analogo”, intende propriamente affermare che esso non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Inoltre, una interpretazione di “controllo analogo” tale per cui la società in house risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall’ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di capitali”*.

Ma v'è di più.

Confermano la natura di società in house di AMA s.p.a., ancor prima dell'approvazione dello Statuto del 2008, anche le deliberazioni del Comune di Roma opportunamente richiamate dal Procuratore regionale appellante: in particolare, la deliberazione C.C. n. 3/2005 con cui il Consiglio comunale, nell'approvare il nuovo Statuto 2005 della società, l'ha qualificata società *in house* del Comune di Roma; la deliberazione di G.M. n. 165/2005, che ha previsto – al fine di consentire all'amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato il “controllo analogo richiesto dall'art. 113 T.U.E.L. - che i nuovi statuti appena approvati delle varie società in *house* (fra cui quello di Ama s.p.a.) si dotino tra l'altro di un Codice di *Corporate governance* e di un “Codice di comportamento”; la deliberazione G.M. n. 632 del 2006, con cui è stato adottato lo “schema di Codice per la disciplina delle funzioni di ricerca, selezione e inserimento di personale *per le società in house*”, menzionando fra tali società anche AMA s.p.a.

Siffatta documentazione dimostra che fin dal 2005 il Comune di Roma considerava AMA una società *in house*.

In conclusione, alla luce dei principi della Corte di cassazione precedentemente illustrati, in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia.

Il giudizio, pertanto, va rinviato al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., al fine dell'esame del merito.

Spese al definitivo.

P.Q.M.**SENT. 373/2021**

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
accoglie l'appello del Procuratore regionale presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio e, per l'effetto, in riforma
la sentenza impugnata,

- dichiara la giurisdizione del Giudice contabile nella presente
controversia.

Dispone il rinvio del fascicolo processuale, ai sensi dell'art. 199 c.g.c.,
al Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, proceda
all'esame del merito.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.

Il Presidente

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il **28 OTT. 2021**

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to digitalmente